



N° 9 - Luglio / Agosto 2010

Il Sole
24 ORE Radiocor
Agenzia d'informazione

SICUREZZA E PREVENZIONE


Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

La Casa del Welfare al Meeting di Rimini

Informazioni e servizi ai cittadini in un unico stand
da Ministero del Lavoro, Inail, Inpdap e Inps

La "Casa del Welfare" torna al Meeting di Rimini. Anche quest'anno, sull'onda dell'interesse suscitato presso il pubblico nella scorsa edizione, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha voluto confermare la sua presenza insieme a quella di Inail, Inps e Inpdap per dare informazioni e promuovere i servizi offerti dall'amministrazione, a cominciare dagli interventi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. E quale migliore appuntamento per raggiungere un vasto pubblico fatto di giovani e famiglie se non il Meeting di Rimini, in programma dal 22 al 28 agosto 2010, che ogni anno attrae centinaia di migliaia di persone.

Nella "Casa del Welfare" chiunque vorrà potrà trovare in un solo posto tutte le informazioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza. L'importanza del Meeting come luogo ideale per trasferire ai cittadini un messaggio di trasparenza e semplificazione è testimoniata anche dalla volontà del Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, di presenziare alla XXXI edizione dell'importante appuntamento estivo. L'Amministrazione e gli enti saranno quindi presenti in un unico stand che rappresenta il prototipo della "Casa del Welfare", ma senza perdere la propria identità che sarà riconoscibile dal pubblico attraverso il mantenimento dei loghi istituzionali nelle intestazioni dello stand.

I servizi offerti daranno la possibilità di avere informazioni sugli estratti conti contributivi dei lavoratori pubblici e privati, le novità in materia di pensioni, la cultura della sicurezza rivolta ai lavoratori, ai datori di lavoro



Il logo della Casa del Welfare che sarà presente alla XXXI edizione del Meeting di Rimini

e agli studenti. I cittadini potranno acquisire direttamente informazioni e documentazione 'elettronica' attraverso i servizi telematici disponibili presso lo stand, in linea con i principi di trasparenza e di risparmio dei costi.

Il Ministero del Lavoro, inoltre, in occasione del Meeting, distribuirà i 4 piani siglati dal ministro Sacconi con diversi ministeri in materia di donne, integrazione, giovani e lavoro. All'interno della newsletter troverete anche approfondimenti sulla sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia e i più recenti dati Inail in materia.

SOMMARIO

pagina

- 2** La normativa sulla sicurezza in edilizia: ragioni ed obiettivi
- 4** Nel 2009 meno infortuni e incidenti mortali nel settore delle Costruzioni
- 5** Piano nazionale di prevenzione in edilizia



La normativa sulla sicurezza in edilizia: ragioni ed obiettivi

Regole rigorose per un settore ad elevata rischio di infortuni

L settore edile rappresenta da tempo una rilevante criticità essendo le relative lavorazioni connotate da indici infortunistici particolarmente elevati in termini di frequenza e gravità. Per contrastare tale trend negativo, come già il D.Lgs. n. 626/1994, il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede una normativa di particolare rigore, diretta da un lato a regolamentare le procedure di svolgimento delle attività in appalto (modalità di affidamento di lavori frequente in edilizia) e, dall'altro a disciplinare le regole che consentono di operare nei cantieri temporanei e mobili. In particolare, con riferimento ai lavori in appalto, l'articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro rafforza le tutele a favore dei lavoratori coinvolti nei lavori, servizi e forniture, allo scopo di sensibilizzare le imprese committenti e quelle appaltatrici dei lavori (o i lavoratori autonomi) a gestire tali tipologie di attività con la attenzione richiesta dalla loro particolare rischio. Rischiosità che deriva dalla circostanza che la compresenza di lavoratori di diverse aziende e/o di lavoratori autonomi in un medesimo contesto produttivo determina un aumento del rispettivo rischio, il quale va identificato tenendo conto della interferenza tra le attività che si svolgono allo stesso momento.

A tale scopo il decreto legislativo "correttivo" (n. 106 del 2009) ha rivisitato la disciplina degli obblighi in materia chiarendo innanzitutto come essa si applichi a qualsiasi lavoro, servizio o fornitura e non più solo, come previsto in precedenza, ai contratti d'appalto o d'opera realizzando un importante allargamento del campo di applicazione della norma.

Inoltre, sempre l'articolo 26 conferma, in capo al datore di lavoro committente, l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI), il quale non si so-

stituisce agli altri obblighi che gravano sul medesimo (cooperazione e coordinamento con appaltatore o lavoratore autonomo in primis) ma si aggiunge ad essi, allo scopo di permettere di evidenziare le misure che le parti adottano nell'appalto (o nel servizio o fornitura) per eliminare o ridurre i rischi che possono derivare dalla interferenza delle rispettive lavorazioni. Allo scopo di evitare che tale documento debba essere redatto anche ove esso non sia necessario (perché il rischio da interferenza è da ritenersi sostanzialmente inesistente) – sempre fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento imposti, in linea generale, dalla Legge – il "correttivo" puntualizza come tale documento non sia necessario ove i lavori abbiano natura intellettuale o si traducano in una mera fornitura di materiali o attrezzature o, infine, durino meno di due giorni, sempre che non vi siano rischi imminenti per la salute e sicurezza sul lavoro delle maestranze coinvolte.

Inoltre, si prevede che in tutti i contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione di merci debbano essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, pena la nullità dei contratti stessi, avendo cura di specificare che tali costi sono da identificare nei costi delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Costi che, come si specifica espressamente, le parti non possono ribassare.

L'articolo 26 perfeziona, poi, il quadro di riferimento definendo con maggiore chiarezza che in passato il rapporto tra le previsioni di ordine generale applicabili ai contratti d'appalto o d'opera e quelle – specifiche ed integrative rispetto alle prime – che vanno applicate nel settore dei cantieri temporanei e mobili (ad esempio, viene disciplinato il rapporto tra il DUVRI e i documenti della sicurezza obbligatori nei cantieri



N° 9 - Luglio / Agosto 2010

La normativa sulla sicurezza in edilizia: ragioni ed obiettivi



*In cantiere si cade: da tetti, solai e coperture
per sfondamento di superfici non pedonabili*

Segue da pagina 2

in modo che sia chiaro il campo di applicazione delle relative discipline e si eviti di imporre all'impresa di produrre obbligatoriamente più documenti analoghi) e quelle, anche esse peculiari, applicabili agli appalti pubblici, contenute nel decreto legislativo n. 163 del 2006.

Quanto ai cantieri temporanei e mobili, tipici dell'edilizia, la relativa disciplina, derivante dalla applicazione in Italia della direttiva n. 92/57 CEE, a suo tempo trasposta dal D.Lgs. n. 494/1996, è ora confluita nel Titolo IV del "Testo unico". Rispetto al passato tali regole sono state perfezionate allo scopo di risolvere i precedenti problemi applicativi e di contrastare il fenomeno infortunistico del settore, con particolare riguardo alle conseguenze spesso negative (in termini infortunistici) della polverizzazione delle imprese edili e del progressivo impoverimento della professionalità dei lavoratori occupati. In particolare, si segnala la puntualizzazione delle definizioni (articolo 89, D.Lgs. n. 81/2008) relative alle figure del committente, del responsabile dei lavori e dei coordinatori della sicurezza e la introduzione della definizione di "impresa affidataria", alla quale consegue la attribuzione di compiti e responsabilità di rilievo

(si veda l'articolo 97 del "Testo unico") per realtà imprenditoriali finora non considerate dalla Legge. Inoltre, sempre in coerenza con quanto previsto dall'articolo 26 con riferimento ai lavori in appalto, in tutto il Titolo IV elementi come la idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti nel settore dei cantieri temporanei e mobili, la formazione dei lavoratori impiegati e la regolarità dei rapporti di lavoro (dimostrata tramite il DURC) vengono ulteriormente valorizzati.

In tal modo, unitamente alla conferma della importanza di strumenti di contrasto al lavoro nero e irregolare (si pensi, per tutti, alla sospensione della attività imprenditoriale per utilizzo di lavoratori "in nero" o per gravi e reiterate violazioni delle regole della sicurezza sul lavoro), si pongono le basi per un reale ed efficace contrasto agli infortuni ove i lavoratori siano chiamati, come spesso accade in edilizia, ad operare secondo strumenti contrattuali (quali innanzitutto l'appalto) sempre più diffusi e rilevanti o in cantieri temporanei e mobili, che impongono una gestione della sicurezza moderna, realizzata tenendo conto correttamente delle peculiarità delle attività che il mercato richiede.



Nel 2009 meno infortuni e incidenti mortali nel settore delle Costruzioni

Il trend infortunistico nei cantieri edili mostra una flessione del 16,2% e del 26,3% nel quinquennio 2005-2009

Nel 2009 gli infortuni denunciati nel settore delle Costruzioni sono diminuiti del 16,2% rispetto allo scorso anno e del 26,3% nel quinquennio 2005-2009.

Questi alcuni degli incoraggianti dati relativi agli infortuni nel comparto delle Costruzioni che emergono dal Rapporto dell'Inail sul lavoro e le malattie professionali nel 2009. I numeri mostrano una consistente diminuzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro nel settore, che risalta ancora di più se confrontato con i dati complessivi degli infortuni sul lavoro che nel 2009 hanno registrato un calo più contenuto pari al 9,7 per cento rispetto all'anno precedente e al 16% nel quinquennio 2005-2009.

Si tratta nel 93,4% dei casi di infortuni occorsi in occasione di lavoro, di rischio, quindi, strettamente connesso all'attività lavorativa svolta dall'infortunato al momento del verificarsi dell'evento lesivo. Solo nel restante 6,6% dei casi gli infortuni avvengono in itinere ovvero nel tragitto casa-lavoro-casa.

Gli infortuni mortali sono stati 218 nel 2009, -1,4% rispetto all'anno precedente e -25,6% nell'ultimo quinquennio.

Di questi l'84,4% sono occorsi in occasione di lavoro: più alta quindi la quota degli infortuni mortali avvenuti in itinere rispetto a quella degli infortuni nel complesso (15,6% gli infortuni mortali in itinere, 6,6% il complesso degli infortuni in itinere).

Fonte: Rapporto Inail sul lavoro e le malattie professionali nel 2009

IL FENOMENO INFORTUNISTICO NELLE COSTRUZIONI

INFORTUNI DENUNCIATI

Modalità	2005	2006	2007	2008	2009
In occasione di lavoro	100.446	98.301	95.503	87.468	73.245
In itinere	5.926	6.074	6.395	6.078	5.191
Totale	106.372	104.375	101.898	93.546	78.436
Var. % su anno precedente	--	-1,9	-2,4	-8,2	-16,2
Var. % su anno 2005	--	-1,9	-4,2	-12,1	-26,3

di cui:

CASI MORTALI

Modalità	2005	2006	2007	2008	2009
In occasione di lavoro	250	287	228	191	184
In itinere	43	42	49	30	34
Totale	293	329	277	221	218
Var. % su anno precedente	--	-12,3	-15,8	-20,2	-1,4
Var. % su anno 2005	--	-12,3	-5,5	-24,6	-25,6



N° 9 - Luglio / Agosto 2010

Piano nazionale di prevenzione in edilizia

Una linea d'intervento per tutte le Regioni e le Province autonome
con controlli, formazione, informazione e assistenza

L' infortunio sul lavoro è di casa in edilizia. Dati alla mano, quello delle Costruzioni è il settore nel quale a livello nazionale si concentrano maggiormente, per frequenza e gravità, gli infortuni sui luoghi di lavoro. Per affrontare in maniera decisa e sistematica le specifiche criticità di salute e sicurezza del settore - nevalgico nello scenario nazionale - è stato predisposto dalle Regioni e condiviso con i Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INAIL il Piano nazionale di prevenzione in edilizia che vede il coinvolgimento di tutti gli Attori istituzionali e Sociali in una serie di azioni - a livello nazionale e territoriale - coordinate, nell'obiettivo di aggredire il problema a tutto tondo: incremento dei controlli ispettivi mirati ai rischi principali di infortunio e al lavoro nero e irregolare in logiche di priorità di intervento definite nei piani regionali di prevenzione sugli infortuni da lavoro, formazione e informazione nei confronti dei soggetti interessati, assistenza tecnica e procedurale verso le imprese e i coordinatori della sicurezza.

Obiettivo generale del piano è sicuramente la riduzione degli infortuni in edilizia, in particolare mortali e gravi attraverso l'attivazione di una serie concatenata di azioni in grado di agire su tutti gli aspetti che sono alla base dell'infortunio: cultura della sicurezza, conoscenze tecniche, rispetto della normativa, legalità.

Per la gestione del Piano è stata costituita una cabina di regia nazionale, con il ruolo di coordinamento delle azioni del Piano e delle attività, con compiti di diffusioni delle migliori azioni e di monitoraggio dei risultati. A livello regionale i collegamenti con la cabina di regia nazionale sarà svolta dai Comitati di Coordinamento previsti dall'art 7 del decreto 81/08 e smi.



Questi i punti nei quali si articola il Piano Nazionale:

► **VIGILANZA** - sulla base di quattro parametri - popolazione residente, infortuni gravi, addetti al comparto, notifiche preliminari - ad ogni Regione è stata assegnata la quota di cantieri da ispezionare ogni anno, al fine di raggiungere l'obiettivo di 50.000 cantieri/anno sul territorio nazionale, a fronte di circa 250.000 notifiche preliminari all'anno di apertura cantiere. A questi numeri vanno aggiunti gli oltre 30.000 cantieri ispezionati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. L'obiettivo è di creare una sinergia fra l'Organo ispettivo delle ASL e delle Direzioni Provinciali del Lavoro, con l'INAIL e l'INPS per affrontare non solo i problemi di sicurezza ma anche di legalità nei rapporti di lavoro. Hanno priorità di ispezione i cantieri che già dall'esterno appaiono sotto il minimo etico di sicurezza, con grave rischio cioè di infortunio grave per caduta dall'alto, sprofondamento, seppellimento: ci si pone

*In cantiere ci si
infortuna cadendo
dall'alto quando non
ci sono le protezioni*

Continua a pagina 5



Piano nazionale di prevenzione in edilizia

MINIMO ETICO DI SICUREZZA

Per situazione di cantiere “sotto il minimo etico di sicurezza” si intende quella situazione nella quale vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortunio, e coesistano due condizioni

- grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato
- la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.

In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è richiesta l'applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l'interruzione immediata dei lavori a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell'art 321 del CPP oppure la prescrizione di cessazione immediata dell'attività a rischio a norma dell'art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94.

A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che,

comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:

A ■ Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisorie o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell'immediatezza con interventi facilmente praticabili

B ■ Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza

C ■ Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili

Fonte: INAIL

In cantiere ci si infortuna per seppellimento sotto il franamento di scavi



l'obiettivo di bloccarli su tutto il territorio nazionale poiché oltre a costituire una fonte di grave rischio di infortunio producono una concorrenza sleale con chi investe in sicurezza. Con un'opera di formazione capillare

degli operatori di vigilanza si intende ridurre le disomogeneità di intervento sul rispetto delle normative, ancora oggi presenti nel territorio nazionale, stabilendo dei minimi comuni da raggiungere progressivamente.

► **FORMAZIONE** - viene costruito un repertorio nazionale delle iniziative di formazione che valorizzino le esperienze - delle Istituzioni e delle Parti Sociali - per una “messa a disposizione” di materiali ad alta efficacia formativa, una sorta di kit didattico.

► **ASSISTENZA** - viene promossa la disponibilità da parte dei soggetti competenti ad assistere Commitenti, Coordinatori per la Sicurezza e Imprese (in particolare le Imprese di minori dimensioni) con informazioni, materiali ed anche con contributi di aggiornamento professionale.

► **BUONE PRATICHE** - in collaborazione con i Servizi di Prevenzione delle ASL, i Ministeri e gli Istituti

Continua a pagina 7



N° 9 - Luglio / Agosto 2010

Piano nazionale di prevenzione in edilizia

Segue da pagina 6

Centrali, gli Enti bilaterali, gli Ordini e i Collegi professionali si avvierà l'archivio delle buone pratiche; alcune di queste potranno essere proposte come buone prassi come previsto dall'art 2 del decreto 81\08 e s.m.i., le altre serviranno a creare un linguaggio tecnico comune di sicurezza fra chi controlla, chi forma, chi assiste, chi lavora direttamente in cantiere.

► **INFORMAZIONE** e divulgazione diffusa e capillare: un complesso di iniziative e di attività, volte a superare le logiche del controllo e della vigilanza, ma soprattutto mirate ad elevare i livelli di conoscenza e conseguentemente di consapevolezza. In questo quadro rappresenta un passaggio fondamentale la realizzazione di una Campagna - che si avvierà nei prossimi mesi - sul valore sociale della salute e sicurezza nello specifico settore e di informazione come asse del Piano Nazionale, mirata per un verso a "far sapere" al Paese che esiste il Piano, a polarizzare l'attenzione di tutti i cittadini su una problematica di salute e sicurezza che "riguarda tutti", e per l'altro a realizzare a livello capillare la più ampia acquisizione di conoscenze finalizzate ad incidere sui comportamenti di imprese, lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti.



In cantiere ci si infortuna usando scale portatili in maniera non regolare

COLOPHON

Il Sole 24 ore Radiocor Agenzia d'informazione - Registr. Tribunale di Milano n. 853 del 18.12.87

Direttore responsabile: Fabio Tamburini

In redazione: Marcello Marinaro

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore spa

Sede legale e redazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano - tel. 02.3022.4602-3, fax 02.3022481

Stampa: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per L'Inail ha collaborato la Consulenza Statistico Attuariale - Settore Banche Dati

Per le Regioni, il Comitato tecnico interregionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno collaborato:

la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro

la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione

Progetto grafico: Davide Mazzucchi (Studio Mudita, Milano)